

Riflessi penali della riforma dell'art. 2407 c.c.: prime riflessioni.

di **Maurizio Riverditi**

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La riforma dell'art. 2407 c.c. (L. 35/2025) e i suoi riflessi: limitazione civilistica della responsabilità e non retroattività; il principio di proporzionalità. – 2.1. Le novità della L. 14 marzo 2025, n. 35. – 2.2. La "formalizzazione" del principio di ragionevolezza della punizione. – 3. Dalla riforma civile al penale: colpa lieve vs colpa grave. – 3.1. Selettività penalistica e non punibilità della colpa lieve. – 3.2. Norme di comportamento CNDCEC e imperizia non punibile. – 3.3. Conferme giurisprudenziali pre-riforma. – 4. Compatibilità del modello "colpa grave e rispetto delle regole" con i principi penalistici. – 4.1. Il principio di legalità e il ruolo della giurisprudenza. – 4.2. Il principio di colpevolezza e la proporzione della sanzione. – 4.3. Il principio di uguaglianza e il contesto professionale. – 4.4. Sistema penale e contributo delle norme tecniche. – 4.5. Considerazioni di sintesi sui principi. – 5. Il ruolo del dolo eventuale nelle omissioni di vigilanza: l'insegnamento del caso *ThyssenKrupp*. – 5.1. Una premessa: il sindaco diligente non è immune, ma difficilmente colpevole. – 5.2. Applicazione ai sindaci: verso un confine molto elevato. – 6. La responsabilità del revisore legale: confronto con la proposta di riforma in cantiere. – 6.1. Contenuto della proposta normativa per i revisori. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

La responsabilità dei componenti del collegio sindacale è da tempo al centro di un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza ¹, data la sua rilevanza pratica per la *corporate governance*. In particolare, desta attenzione l'individuazione della **posizione di garanzia** assunta in relazione ai reati commessi dagli amministratori, la cui delimitazione non risulta sempre agevole e di facile definizione sul terreno operativo.

¹ Cfr. Pisani, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2003; Cornacchia, *Concorso di colpa e principio di responsabilità per fatto proprio*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 343; nonché Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 1991 (sent. Culterra) e 22 aprile 1998 (caso Banco Ambrosiano), che per prime hanno configurato la posizione di garanzia dei sindaci quale dovere di impedire i reati degli amministratori, ex art. 40 cpv. c.p. V. anche Cass. pen., sez. V, 19 marzo 1999, n. 3685 e 21 ottobre 1999, n. 12018, entrambe in *Dir. e prat. soc.*, 1999, p. 1786, ove si afferma la responsabilità propria dei sindaci per false comunicazioni sociali omissive, in virtù degli obblighi di verità e vigilanza ex artt. 2403-2407 c.c..

Con la **recente riforma dell'art. 2407 c.c.** (Legge 14 marzo 2025, n. 35), il legislatore è intervenuto sulla responsabilità **civile** dei sindaci, introducendo un tetto ai risarcimenti dovuti dagli stessi (fuori dai casi di dolo) e fissando una prescrizione ridotta di 5 anni decorrente «dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno». La limitazione civilistica solleva però la questione della sua rilevanza (o irrilevanza) in sede penale. In particolare, ci si domanda se la riforma possa giustificare una diversa concezione della responsabilità penale dei sindaci, ancorandone la rilevanza a parametri di gravità effettiva.

In particolare, alimenta la prospettiva di **limitare la responsabilità penale colposa dei sindaci alle sole ipotesi di colpa grave**, escludendo la punibilità delle condotte frutto di mera imperizia lieve quando il sindaco abbia rispettato le *Norme di comportamento del collegio sindacale* elaborate dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Tale impostazione – simile al regime di favore introdotto per la colpa lieve del medico (art. 590-sexies c.p.) – punta a valorizzare le buone prassi professionali come possibili cause di non rimproverabilità per il sindaco diligente. Al contempo, rimane fermo il ruolo centrale del **dolo eventuale**: sulla scia dei criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite nel caso *ThyssenKrupp* (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343), occorre demarcare con attenzione il confine tra colpa grave e dolo eventuale, riservando quest'ultimo solo alle ipotesi di condotte di vigilanza omissiva accompagnate da una consapevole accettazione del rischio del reato.

Infine, sul versante della responsabilità del **revisore legale**, è attualmente in discussione un disegno di legge di riforma dell'art. 15 D.Lgs. 39/2010 sulla falsariga delle soluzioni adottate per i sindaci. Come si vedrà, ciò consente di uniformare il sistema dei controlli societari evitando disparità di trattamento tra organo di controllo interno (collegio sindacale) e controllore esterno (società di revisione), senza però incidere sugli obblighi di vigilanza predeterminati a carico di entrambi. Nel prosieguo, dunque, tenendo conto del quadro di novità in tal modo delineato, si proverà a tratteggiare qualche prima riflessione di massima sulla possibilità che, in tal modo, si stia delineando un nuovo modello "garantistico-selettivo" di responsabilità penale dei componenti dell'organo di controllo.

2. La riforma dell'art. 2407 c.c. (L. 35/2025) e i suoi riflessi: limitazione civilistica della responsabilità e non retroattività. Il principio di proporzionalità.

2.1. Le novità della L. 14 marzo 2025, n. 35.

Il tratto più significativo della riforma è la **soppressione del previgente secondo comma** dell'articolo, che sanciva la responsabilità solidale dei sindaci per i danni causati dagli amministratori qualora il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato adeguatamente. Tale previsione, negli ultimi anni, era stata fortemente criticata (anzitutto) dagli ordini professionali, poiché equiparava sul piano risarcitorio gli effetti di una condotta gestoria (anche dolosa, degli

amministratori) a quelli di un'omissione di controllo (colposa, dei sindaci). In pratica, la clausola di responsabilità solidale – basata su una causazione ipotetica («il danno non si sarebbe verificato se...») – finiva per trasformarsi in un criterio ascrittivo molto severo, sconfinante in una forma di responsabilità **oggettiva** o di **posizione**, complice il frequente ricorso al proverbiale “*senno di poi*” con cui si giudicava la vigilanza sindacale ².

Con la riforma, la responsabilità solidale è stata sostituita da un criterio di responsabilità **diretta**, commisurata esclusivamente alla violazione dei doveri tipici dei sindaci stessi (che restano invariati rispetto alla disciplina previgente³). Soprattutto, come anticipato, è stato introdotto un **tetto quantitativo** ai risarcimenti dovuti dai sindaci per le condotte colpose: il nuovo art. 2407 c.c. prevede infatti che, *al di fuori dei casi di dolo*, il risarcimento dovuto da ciascun sindaco **non possa eccedere un multiplo del compenso annuo percepito**, secondo parametri prestabiliti dal legislatore. Al di là delle ricadute concrete della modifica, il principio cardine che la sorregge è chiaro: **limitare ex lege la responsabilità patrimoniale** dei sindaci, per evitare che siano esposti a richieste risarcitorie illimitate e potenzialmente rovinose a fronte di negligenze non volute (oltre che non intenzionali).

Accanto a ciò, la riforma ha uniformato in **5 anni** il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro i sindaci. Ciò razionalizza il sistema, poiché il termine decennale previgente appariva eccessivamente lungo e creava incertezza sulle vicende pregresse.

2.2. La “formalizzazione” del principio di ragionevolezza della punizione.

La Legge 14 marzo 2025, n. 35 ha codificato un importante correttivo in chiave di proporzionalità: *al di fuori dei casi di dolo*, il risarcimento dei danni causati dai sindaci nello svolgimento dei loro doveri di vigilanza «è *limitato a un multiplo del compenso annuo*». In concreto, il nuovo art. 2407 comma 2 c.c. determina questo multiplo in misura decrescente al crescere del compenso (15 volte per compensi fino a 10.000 euro; 12 volte tra 10.000 e 50.000 euro; 10 volte oltre i 50.000 euro)⁴. La previsione riguarda *soltanto le condotte colpose*, posto che la norma esordisce con l'esplicita clausola di riserva «*al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo*». Dunque, i comportamenti dolosi restano soggetti a responsabilità illimitata.

2 V. Mucciarelli, L'art. 2407 c.c.: il limite al danno risarcibile e la responsabilità dei sindaci. Nulla di nuovo sul versante penale dopo la l. 35/2025, in *Sistema Penale*, 7 aprile 2025, il quale evidenzia come la previgente clausola di responsabilità solidale tendesse a tradursi, in sede applicativa, in un criterio di addebito ex post privo di reali distinguo, prossimo a una forma di responsabilità oggettiva.

3 In questo senso, v. Mucciarelli F., L'art. 2407 c.c.: il limite al danno risarcibile e la responsabilità dei sindaci, in *Sistema penale*, 7 aprile 2025; Santoriello C., Limiti alla responsabilità dei sindaci senza rilievo in sede penale, in *Eutekne.info* del 18 marzo 2025.

4 Cfr. art. 1, comma 1, L. 35/2025 che sostituisce l'art. 2407 c.c.

Si tratta, a ben vedere, di un'applicazione legislativa del **principio di ragionevolezza** della sanzione, senza intaccare l'entità e la portata degli obblighi di vigilanza di cui sono titolari i sindaci.

Questo riequilibrio normativo, pur riguardando il piano civilistico, riflette un'esigenza di fondo valida *a fortiori* anche in sede penale: graduare la risposta sanzionatoria in base al grado di colpevolezza. L'introduzione di un limite al risarcimento dei danni dovuti a colpa appare dunque come una "formalizzazione" legislativa di un paradigma più equo di responsabilità, che può ispirare una "contaminazione virtuosa" sul versante penale⁵, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei principi di legalità e tassatività a cui quest'ultimo è assoggettato.

3. Dalla riforma civile al penale: colpa lieve vs colpa grave.

La riforma civile, come visto, incide sul *quantum* del danno risarcibile per i sindaci, lasciando intatto il profilo dell'*an debeat* (il sindaco continua a rispondere se ha violato i propri obblighi). In sede penale, ovviamente, non avrebbe senso parlare di "limitazione quantitativa" della pena; ciò che è (o, quantomeno, appare) possibile e ragionevole, invece, è **selezionare qualitativamente** le condotte colpose rilevanti, escludendo dal *radar* punitivo la colpa lieve. Del resto, il diritto penale tradizionalmente non punisce la colpa lieve in settori significativi o, comunque, tende a circoscriverla: per fare un parallelo, l'art. 590-*sexies* c.p. prevede la non punibilità del medico per colpa lieve quando l'evento lesivo sia occorso nonostante il rispetto di linee guida adeguate.

Analogamente, nel nostro contesto, si potrebbe ritenere che il sindaco – qualora abbia rispettato le Norme di comportamento CNDCEC e abbia agito con diligenza professionale – **non debba rispondere penalmente** per eventuali omissioni che risultino frutto di semplice imperizia lieve (il c.d. *maldestro* che, pur seguendo le regole, incappa in un errore isolato). In tali situazioni, mancherebbe quel "salto di qualità" nella negligenza richiesto per meritare il rimprovero penale. Al contrario, dovrebbe (continuare a) mantenere rilevanza la colpa *grave*: ossia l'ipotesi in siano state trascurate in modo grossolano i doveri di vigilanza, disattendendo regole fondamentali di prudenza, oppure quando siano stati ignorati segnali di allarme evidenti che un sindaco diligente non avrebbe dovuto e potuto trascurare.

Si tratta di un approccio "**garantistico-selettivo**", coerente col principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.): punire solo le omissioni gravemente rimproverabili e scusare quelle lievi che rientrano nell'alea del rischio professionale. In tal senso, si può ritenere che l'ordinamento non pretende che il sindaco impedisca tutti i reati degli amministratori, ciò essendo irrealistico; pretende però che egli si attivi con la massima diligenza al cospetto di segnali

5 Sia consentito rinviare a Boidi M., Riverditi M., La riforma della responsabilità dei sindaci impone una riflessione di sistema, in Eutekne.info, 25 marzo 2025; Id., Per la responsabilità penale dei sindaci, soglia della colpa grave e valore delle buone prassi, in Eutekne.info, 8 aprile 2025.

d'allarme concreti. Detto altrimenti: il sindaco non è tenuto ad una onniscienza infallibile, ma è chiamato a reagire con prontezza quando la situazione lo richiede. Se lo fa (magari commettendo errori veniali di valutazione), la sua responsabilità dovrebbe rimanere confinata sul piano risarcitorio; se invece omettesse grossolanamente di intervenire pur dovendo e potendo farlo, allora, anche in ossequio al canone di *extrema ratio*, sarebbe giustificato l'intervento della sanzione penale.

3.1. Selettività penalistica e non punibilità della colpa lieve.

In questa prospettiva, si apre la via per **circoscrivere la responsabilità penale** delle condotte omissive dei sindaci alle sole ipotesi connotate da **colpa grave**, esentando invece da pena la colpa lieve (specie se dovute a imperizia scusabile). In questa prospettiva, il rispetto delle Norme di comportamento del CNDCEC dovrebbe fungere da vero e proprio **"scudo"** a favore del sindaco: chi si attiene diligentemente ai protocolli e cautele raccomandati dalla categoria dimostra di aver fatto quanto esigibile per prevenire illeciti e dunque eventuali falle non potranno che addebitarsi ad una imperizia lieve non meritevole di reazione penale. Si noti che l'ordinamento, in tal modo, non introduce immunità *aprioristiche* – il sindaco diligente non gode di una franchigia automatica – ma offre uno strumento di valutazione concreto: **più il garante è conforme agli standard tecnici, più sarà possibile escludere un giudizio di gravità della colpa**. Questo riflette un principio di *favor* per il rispetto delle norme di comportamento elaborate dalla categoria professionale di riferimento (che, in quest'ottica, incarna la "fantomatica" figura dell'agente modello). Si tratterebbe, insomma, di un'interpretazione adeguatrice del giudizio sulla colpa, di per sé esulante dal perimetro dell'estensione analogica.

3.2. Norme di comportamento CNDCEC e imperizia non punibile

Considerata la centralità delle Norme di comportamento elaborate dal CNDCEC, merita dedicarvi una riflessione ulteriore. Pur trattandosi di norme che non hanno forza di legge, incarnano, sul piano operativo, lo statuto deontologico della categoria e cristallizzano le buone prassi che – in quanto finalizzate ad enucleare principi di comportamento declinati per attività predeterminate e per contesti omogenei – un sindaco diligente dovrebbe seguire nello svolgimento del suo incarico.

Il rispetto di tali Norme, dunque dovrebbe fungere, in sede penale, da cartina di tornasole: se il sindaco dimostra di aver operato in conformità ad esse, mettendo in atto tutte le cautele e iniziative **ragionevolmente doverose** secondo gli standard professionali, allora l'eventuale omissione residua dovrebbe ricadere, al più, nel perimetro della colpa lieve. Soprattutto, il fatto di essersi attenuto alle regole deontologiche potrebbe suggerire al giudicante che siamo in presenza di una colpa da imperizia (mancato riconoscimento di un segnale, errore tecnico) e non di ipotesi di negligenza o imprudenza. Ed è proprio la colpa per imperizia lieve

che – sulla scorta dell'esempio, ad oggi, fornito dall'art. 590-sexies c.p. – si tende a considerare non punibile.

Si tratta, in sostanza, di condurre una valutazione del comportamento colposo **valorizzando le regole dell'arte** funzionale ad escludere la responsabilità penale per esiti dannosi che, ciononostante, si siano verificati. Ci si potrebbe azzardare a parlare di "**scudo etico**" fornito dalle Norme CNDCEC, che, di per sé, non intacca né il rigore del rispetto degli obblighi penalmente sanzionati (che, in questo settore, hanno particolare per l'ordinato svolgimento delle attività economiche), né le dinamiche classiche che regolano il giudizio affidato al processo penale. In tal modo, oltre ad offrire un **parametro di giudizio "predeterminabile" e "predeterminato"**, si contribuisce a contenere un effetto paradossale: allontanare dallo svolgimento dell'incarico di sindaco i professionisti più esperti e, come tali, maggiormente consapevoli del rischio che ne potrebbe derivare, per timore di incorrere in responsabilità non ponderabili, a danno dei reali interessi della collettività.

In conclusione, la riforma, pur non incidendo, di per sé, sul terreno schiettamente penale, offre lo spunto per focalizzare l'attenzione su due direttrici verso cui dovrebbe orientarsi il giudizio di colpa sull'operato (per lo più omissivo) dei sindaci: (a) attribuire rilevanza alla sola **colpa grave** (negligenza marcata, imprudenza o imperizia grossolana); (b) valorizzare e incentivare il rispetto delle Norme di comportamento elaborate dal CNDCEC. Si tratta, del resto, di una matrice di responsabilità in linea con l'evoluzione del diritto penale verso forme di imputazione saldamente ancorate alla rimproverabilità personale effettiva, in ossequio ai canoni costituzionale che ne presidiano l'applicazione.

3.3. Conferme giurisprudenziali pre-riforma

Vale la pena notare che già prima della L. 35/2025 l'esperienza giurisprudenziale aveva già additato questa direzione.

Ad esempio, il GUP di Rimini nel 2017⁶, in una nota vicenda, esclude ogni addebito ai sindaci di un istituto di credito per il delitto di false comunicazioni sociali contestato in concorso con gli amministratori che, attenendosi ai compiti loro assegnati, non avevano intercettato la commissione di gravi irregolarità nella rappresentazione di bilancio. In altri termini, il giudice ritenne che in assenza "significativi indici" di "patologia societaria", ai sindaci non si potesse rimproverare di non essersi attivati per verificare se nei fatti di gestione poi trasfusi nella contabilità fossero ravvisabili caratteri di sospetto e potenziale pericolosità per la correttezza della documentazione contabile.

Anche la Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 19091 del 23.6.2020, ha affermato che, soprattutto nelle società più complesse, il Collegio sindacale esercita un controllo sistemico ex ante sulle procedure, e non un vaglio puntuale su tutto. Di conseguenza "non è esigibile un intervento sui singoli fatti se non in presenza di

⁶ Trib. Rimini, 8.11.2017, n. 355, *cit.*

segnali oggettivi di allarme” che attivino il dovere di attivazione. Ciò implica che non si possa ricondurre nel paradigma della colpa grave l’omissione del sindaco in mancanza di segnali qualificati da cui desumere la doverosità dell’omissione: al più vi potrà essere stata una colpa lieve, ma non tale da giustificare una condanna penale.

Questi orientamenti confermano la bontà del criterio selettivo: solo la colpa grave merita sanzione penale, come si deduce de facto dai casi giurisprudenziali indicati. La riforma civilistica del 2025 fornisce, oggi, all’interprete un input normativo per sorreggere questo approccio interpretativo, ancorandone l’applicazione alle Norme CNDCEC; e, in ottica prospettica, rappresenta un punto di partenza a cui il legislatore potrebbe riferirsi per darvi formale attuazione in ossequio ai principi costituzionali di ragionevolezza e colpevolezza quali canoni irretrattabili della responsabilità penale.

4. Compatibilità del modello “colpa grave e rispetto delle regole” con i principi penalistici.

L’idea di circoscrivere la responsabilità penale dei sindaci alle sole condotte connotate da colpa grave e di non punire la colpa lieve in caso di rispetto delle norme deontologiche solleva un interrogativo di fondo: **è un modello compatibile con i principi di rango costituzionale e con i canoni generali del diritto penale?** In particolare, occorre verificare la tenuta rispetto a: (a) principio di legalità; (b) principio di colpevolezza (art. 27 Cost.); (c) principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); e (d) principio di proporzionalità della pena.

4.1. Il principio di legalità e il ruolo della giurisprudenza – Il discrimine tra colpa grave e lieve attiene più che altro alla valutazione giudiziale della condotta. Esso può quindi rientrare nell’ambito interpretativo riservato al giudice senza con ciò violare la legalità, a condizione che il giudice motivi chiaramente perché reputa l’omissione “gravemente” negligente o imperita e meritevole di sanzione penale. D’altronde, il diritto penale è pieno di concetti elastici – come, appunto, la gravità della colpa – il cui apprezzamento deve essere svolto caso per caso. Analogamente, ritenere che il sindaco risponda solo per colpa grave è un esito che può essere raggiunto via di interpretazione sistematica e, del resto, come visto, si tratta di una soluzione di fatto già percorsa dalle pronunce in precedenza ricordate.

4.2. Il principio di colpevolezza e la proporzione della sanzione. – Il principio di colpevolezza esige (quantomeno) che la pena sia inflitta solo se il soggetto poteva prevedere ed evitare con il rispetto delle regole cautelari di riferimento l’evento, e che la sanzione sia commisurata al grado di rimproverabilità. Limitare la punibilità ai soli casi di colpa grave significa prendere sul serio questo principio, in ottica di *extrema ratio*, vincolando il rimprovero alla selezione di un adeguato coefficiente di responsabilità. In tal modo si esclude l’intervento punitivo per omissioni che, pur costituendo in astratto violazioni di regole cautelari, possono essere spiegate con

la fallibilità umana ordinaria (colpa lieve), soprattutto in un contesto ad elevato coefficiente di complessità, quale quello in esame.

4.3. Il principio di uguaglianza e il contesto professionale. – Una possibile obiezione attiene all'art. 3 Cost.: trattare più favorevolmente i sindaci rispetto ad altri garanti (es. i preposti alla sicurezza sul lavoro) potrebbe sembrare ingiustificato. In realtà, il modello in esame non crea un privilegio *ad personam*, ma si fonda su caratteristiche oggettive dell'attività di controllo sindacale. Anzitutto, l'attività del sindaco **non incide direttamente su beni individuali immediati** (come la vita o l'incolumità fisica, nel caso del datore di lavoro), ma su beni diffusi come la legalità societaria e il patrimonio sociale; è ragionevole, dunque, che l'ordinamento moduli diversamente il regime di responsabilità, considerando che il sindaco **non ha poteri di intervento immediato** sulle operazioni gestionali, bensì solo poteri di allerta e di reazione successiva.

Inoltre, un criterio analogo è stato introdotto per i medici (non punibilità per colpa lieve): se ciò non viola l'uguaglianza – essendo giustificato dalla specificità della professione medica – allo stesso modo un'eventuale zona franca per la colpa lieve del sindaco si giustificerebbe con la specificità della sua posizione di controllo indiretto. Va infine notato che il principio di uguaglianza **non impone** di trattare tutto allo stesso modo, ma di trattare in modo uguale ciò che è uguale e in modo diverso ciò che è diverso: sindaco e amministratore, ad esempio, operano in modo differente per poteri e doveri, quindi **differenziare** le rispettive responsabilità non è di per sé incostituzionale ma anzi può risultare ragionevole.

4.4. Sistema penale e contributo delle norme tecniche/deontologiche. – Le Norme di comportamento CNDCEC rientrano tra le fonti di normazione secondaria che delineano il contenuto delle cautele doverose in ambito societario. Richiamarle per valutare la colpa **non** è un'eresia giuridica, bensì un'operazione conforme al *favor requisiti* già citato: più un soggetto adegua la propria condotta agli standard tecnici di settore, meno sarà rimproverabile. Ciò è stato riconosciuto anche dalla **Corte costituzionale** nel contesto sanitario (sent. 166/2019), dove si è affermato che l'esenzione dalla punibilità per colpa lieve a favore dei medici diligenti non viola né l'art. 3 né l'art. 27 Cost., essendo espressione di un bilanciamento tra tutela della salute pubblica e responsabilità individuale ⁷. Allo stesso modo, nel contesto sindacale favorire chi segue le *guidelines* professionali risponde all'esigenza di

⁷ C. Cost., 27 giugno 2019, n. 166, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-sexies c.p. (introdotto dalla L. 24/2017 in materia di responsabilità medica), affermando che la speciale causa di non punibilità per colpa lieve del sanitario "diligente" non viola il principio di uguaglianza né quello di colpevolezza, configurandosi come scelta legislativa ragionevole volta a bilanciare l'interesse alla salute pubblica con l'esigenza di evitare un eccesso punitivo verso i professionisti che abbiano rispettato le regole dell'arte.

promuovere l'osservanza di standard qualitativi, senza ledere il principio di eguaglianza (si tratta semmai di una *premiabilità* per i diligenti) e senza contraddire il principio di colpevolezza (anzi, lo rafforza, punendo solo chi devia sostanzialmente dagli standard).

4.5. Considerazioni di sintesi sui principi. – Nel complesso, il modello di responsabilità limitata alle ipotesi di colpa grave e condizionata al rispetto degli standard garantisce il rispetto della legalità esige reale colpevolezza come base della punizione, persegue la proporzione tra colpa e sanzione e differenzia in base al contesto professionale come già avviene in altri settori. Non si tratta dunque di introdurre immunità o scudi impropri, ma di calibrare la responsabilità in base all'effettivo grado di deviazione rispetto al modello di sindaco diligente. Per contro, resta fermo che le condotte **dolose** (ossia quando il sindaco volutamente non vigila o addirittura collude) restano interamente punite, senza alcun beneficio: su questo aspetto, come vedremo meglio oltre, tanto il legislatore quanto la giurisprudenza mantengono una linea di assoluto rigore.

5. Il ruolo del dolo eventuale nelle omissioni di vigilanza: l'insegnamento del caso ThyssenKrupp.

5.1. Una premessa: il sindaco diligente non è immune, ma difficilmente colpevole.

Affermare che la colpa lieve non è punibile **non equivale** a dire che il sindaco diligente gode di un'immunità generale. Per escludere la rilevanza penale (oltre ovviamente ad escludere il dolo) occorre che effettivamente l'omissione sia riconducibile a un errore **scusabile** (ovverosia comprensibile, "ordinario") nel contesto di riferimento. Qualsiasi scenario di negligenza significativa resta invece coinvolto. Quindi, il messaggio che passa è: *"Se ottemperi alle buone prassi che regolano la tua attività e, in particolare, alle norme di comportamento e ti premuri di dimostrarlo sin d'ora, chiarendo le ragioni che ti inducono a ritenere che il tuo comportamento è coerente con tali regole cautelari, puoi confidare di andare esente da responsabilità penale"*.

Si tratta di un chiarimento importante per evitare fraintendimenti: **non** si propone di creare zone franche *aprioristicamente* definite, bensì di **discriminare** tra comportamenti incolpevoli o lievemente colposi, e comportamenti gravemente colposi. È un giusto temperamento tra esigenze punitive e tutela del ruolo di controllo. Conseguentemente, è chiaro che il nuovo schema di responsabilità civile **non intacca minimamente** l'elemento soggettivo richiesto in sede penale. Questa separazione di piani resta intatta. Anzi, l'esclusione di ogni beneficio nei casi di dolo è un segnale che tale impostazione è corretta.

Dunque, chi volesse leggere in queste riforme un tentativo di indulgenza verso i sindaci "consapevolmente omissivi" è decisamente fuori strada: il legislatore, nell'orientare verso la "tutela" dei controllori diligenti, rimane fermo nella volontà di punire i controllori che **tradiscono consapevolmente** il proprio ruolo e

l'affidamento su di essi riposto dall'ordinamento. Questa impostazione, in definitiva, favorisce un controllo più rigoroso e sereno, nell'interesse generale, riducendo il rischio di quelle *"omissioni difensive"* che in passato si potevano verificare per eccesso di autotutela. L'**omissione difensiva** è quel fenomeno per cui un controllore, temendo responsabilità, preferisce non agire o non prendere decisioni coraggiose (es. evitare di segnalare un problema per non assumersi la responsabilità delle conseguenze). Se invece egli sa che, pur intervenendo e magari sbagliando in buona fede, la legge lo proteggerà da eccessi punitivi, sarà più incline a svolgere il suo compito fino in fondo. In prospettiva, ciò potrebbe tradursi paradossalmente anche in **meno reati commessi** (perché il controllo è più efficace) e dunque in un minor numero di casi in cui dover accertare responsabilità penali *ex post*.

5.2. Applicazione ai sindaci: verso un confine molto elevato.

La difficoltà di provare il dolo eventuale a carico dei sindaci risiede anche in ragioni sostanziali: nei controlli societari, il sindaco normalmente **non si rappresenta** il verificarsi di comportamenti illeciti, e anzi l'evento è contrario alle sue stesse funzioni istituzionali.

Si tratta di una considerazione comune a qualsiasi situazione in cui si tratta di giudicare chi riveste una posizione di garanzia il cui scopo fisiologico è prevenire abusi: attribuirgli un dolo eventuale significa ipotizzare un cortocircuito funzionale, giacché colui che è deputato a controllare che tutto sia regolare di fatto accetta consapevolmente l'irregolarità. È uno scenario certamente possibile, ma che, d'ordinario, non rappresenta la norma delle esperienze quotidiane.

In questo contesto, è dunque evidente le Norme di comportamento (ricollocate nel modello di giudizio, critico-ricostruttivo, disegnato dalle Sezioni Unite) forniscono un criterio paradigmatico rilevante per definire (e circoscrivere) l'ambito dell'imputazione a titolo di dolo eventuale: se il sindaco ha adottato le cautele doverose, adeguandosi alle prescrizioni deontologiche e, soprattutto, se ha avuto cura di motivare la ragionevolezza (in allora) delle scelte compiute, l'eventuale omissione residua potrà al massimo ricadere nel perimetro della colpa (eventualmente grave) ma non del dolo. La sentenza *ThyssenKrupp* ha inoltre evidenziato come sia sempre necessario, da parte del giudice, motivare adeguatamente in che modo si è pervenuti a ritenere la sussistenza di dolo eventuale, rifuggendo da conclusioni apodittiche o affettate.

La Suprema Corte, infatti, ha preteso un'analisi rigorosa di fattori come: la motivazione dell'agente, l'interesse perseguito, la **dimensione del rischio** creato, la personalità del soggetto e la **lontananza dell'azione doverosa da quella concretamente tenuta**. Sicché, anche in relazione a questa tematica, il ruolo fondamentale le Norme di comportamento è evidente: quanto più se si pervenga alla conclusione che il comportamento concretamente tenuto s'inserisce in una dimensione di "ragionevolezza" rispetto al contesto, tanto più sarà arduo sostenere

che il sindaco **ha accettato consapevolmente** il rischio (anche solo a livello di dubbio) della verifica dell'illecito da parte degli amministratori.

6. La responsabilità del revisore legale: confronto con la proposta di riforma in cantiere.

Chiudiamo la riflessione spostando lo sguardo sul **revisore legale dei conti**, figura contigua a quella del sindaco ma distinta, il cui regime di responsabilità sta a sua volta per essere riformato. È in discussione in Senato (dall'aprile 2025) il DDL n. 1426/2025 di modifica dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2010, finalizzato a ridisegnare integralmente la responsabilità civile dei revisori legali. Questa proposta normativa appare chiaramente ispirata alla riforma dell'art. 2407 c.c. sui sindaci, ma introduce adattamenti specifici alla diversa posizione del revisore. Di seguito, ne esamineremo i contenuti essenziali, confrontandoli con quanto visto per i sindaci, e rifletteremo sulle implicazioni (anche penalistiche) di sistema.

6.1. Contenuto della proposta normativa per i revisori.

L'attuale art. 15 D.Lgs. 39/2010 prevede che il revisore risponda **in solido** con gli amministratori verso la società, i soci e i terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri, *senza alcuna limitazione di importo*. Anche in questo caso, la proposta di riforma mira ad allineare l'Italia alle prassi europee, introducendo un meccanismo di **limitazione quantitativa** della responsabilità risarcitoria del revisore, analogo a quello dei sindaci⁸.

In concreto, si prevede la **riscrizione totale** dell'art. 15 D.Lgs. 39/2010, stabilendo che tutti i soggetti incaricati della revisione legale (persone fisiche o società di revisione) rispondano dei danni causati a società, soci o terzi per violazione dei propri doveri «*nei limiti di*» un importo determinato in base al loro compenso. Il criterio scelto è mutuato dall'art. 2407 c.c.: fuori dai casi di dolo, il risarcimento dovuto dal revisore è parametrato a un **multiplo del compenso annuo** ricevuto per l'incarico. Tuttavia, il DDL lo declina in modo differenziato: (i) Revisori persone fisiche – limite massimo di 8 milioni di euro e comunque non oltre un multiplo pari a 10 volte il compenso annuale per incarichi in società non *enti di interesse pubblico* (non-EIP), oppure 12 volte il compenso per incarichi in società qualificate come EIP (es. società quotate, banche, assicurazioni); (ii) Società di revisione – limite massimo di 16 milioni di euro e comunque non oltre un multiplo pari a 20 volte il compenso

⁸ V. Considerando 6 e 7 della Raccomandazione della Commissione UE 2008/473/CE del 5 giugno 2008, che invitava gli Stati membri a prevedere «*forme di limitazione della responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale*», ad esempio tramite «*fissazione di un importo finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo*» ovvero evitando che il revisore sia responsabile oltre il proprio contributo effettivo. Già numerosi Paesi europei (Austria, Belgio, Germania, Polonia, ecc.) hanno introdotto limiti di importo e criteri legati al compenso annuo dei revisori.

annuo per incarichi su società non EIP, oppure 25 volte il compenso per incarichi su società EIP⁹.

Diversamente dall'art. 2407 c.c. riformato (che, letteralmente, non menziona soglie massime fisse né distingue per tipologia di società controllata), qui si introducono espressamente soglie assolute (8 e 16 milioni) e si diversifica il multiplo in base alla tipologia di società revisionata (EIP vs non EIP). Questa è una delle principali differenze tecniche, giustificata dal fatto che i revisori di società pubblicamente rilevanti hanno potenzialmente rischi maggiori e compensi più elevati, e dunque la loro responsabilità, pur limitata, deve avere *cap* massimi più elevati.

Inoltre, la proposta codifica espressamente altre previsioni che per i sindaci erano rimaste implicite o affidate all'interprete. Ad esempio, stabilisce che in ogni caso i singoli membri del *team* di revisione (il responsabile dell'incarico e gli eventuali collaboratori) rispondono entro i medesimi limiti del revisore persona fisica; e che, nei rapporti interni tra obbligati in solido, ciascuno risponde solo entro il limite del proprio contributo effettivo al danno. Ciò evita che, all'interno di una società di revisione, un singolo dipendente si trovi a pagare più di quanto attiene alla sua parte di colpa, introducendo quindi regole di riparto interno e mitigazione del rischio individuale. Per i sindaci, temi analoghi (come il regresso tra coobbligati) erano tradizionalmente risolti dalle regole generali, ma non erano trattati nella norma; qui invece si fa chiarezza legislativa.

Infine, il DDL contiene una **disciplina transitoria esplicita**: stabilisce che le nuove regole sui revisori legali (e quelle sui sindaci, di recente introduzione) si applichino **anche ai giudizi pendenti** alla data di entrata in vigore della legge di riforma¹⁰. In tal modo, si recepisce legislativamente l'orientamento emergente già evidenziato (Trib. Bari 2025) secondo cui la limitazione risarcitoria ha natura processuale o comunque rimediale e quindi può applicarsi retroattivamente. L'esplicitazione normativa toglie ogni dubbio e sancisce *ab origine* che i nuovi limiti valgono anche per le controversie in corso, garantendo uniformità di trattamento e certezza del diritto. Per i sindaci ciò è stato frutto di interpretazione (in mancanza di norma transitoria); qui viene messo nero su bianco dal legislatore.

⁹ Cfr. DDL Senato n. 1426/2025 (XIX Legislatura), art. 1: il testo propone di sostituire i commi 1 e 2 dell'art. 15 D.Lgs. 39/2010 introducendo i limiti indicati (8 e 16 milioni; 10x/12x e 20x/25x il compenso annuo, per persone fisiche e società, EIP e non EIP). Va ricordato che l'art. 27 D.Lgs. 39/2010 sanziona penalmente il revisore che "*nei giudizi o nelle comunicazioni*" previste dalla legge afferma il falso o occulta informazioni, fattispecie analoga a quella dell'art. 2624 c.c. (oggi art. 2621-bis c.c.) riferita al sindaco.

¹⁰ Sul punto, v. ancora Relazione introduttiva DDL 1426/2025 (Atto Senato XIX Leg.), ove si evidenzia che l'art. 2 del DDL introduce una clausola di applicazione retroattiva delle nuove norme ai giudizi pendenti (in analogia a due Ordini del Giorno accolti dal Governo in Senato il 29 gennaio 2025). Tale clausola conferma l'intento di **non creare disparità** di trattamento tra controversie in corso e future, in piena coerenza con quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito (v. *supra* nt. 3-4).

Si tratta di una riforma che, pur nelle differenze rilevate, evidenzia una chiara **continuità di fondo con la modifica dell'art. 2407 c.c.**: in entrambi i casi si adotta un modello di perimetrazione della responsabilità civile basato su un criterio di ragionevolezza e prevedibilità del rischio professionale. Come i sindaci anche per i revisori si ancora la responsabilità risarcitoria ad un multiplo del compenso, escludendo i casi di dolo dall'ambito di operatività del tetto. È la trasposizione del principio già evidenziato: **colpa limitata, dolo illimitato**. Dal che discende la conferma dell'impostazione in tal modo adottata e la conseguente possibilità di trasporre le considerazioni al riguardo formulate.

7. Conclusioni

La riforma dell'art. 2407 c.c. e le riflessioni che ha stimolato delineano un panorama in cui si esalta il ruolo delle Norme di comportamento e dei principi che regolano l'attività di queste figure professionali. Questo assetto risponde a esigenze di giustizia sostanziale, incoraggiando i sindaci e i revisori a svolgere il proprio mandato con professionalità e riponendo il giusto affidamento sulle regole di comportamento e sui principi di riferimento.

In questa chiave, non solo la giurisprudenza e la dottrina, ma anche gli Ordini professionali sono chiamati ad un compito di finitura e di armonizzazione: da un lato, accogliere il segnale di mutamento di paradigma che enfatizza la responsabilizzazione "ragionevole" dei controllori; dall'altro, vigilare affinché vengano comprese e valorizzate le peculiarità operative di queste figure professionali, contribuendo – ad ogni livello – alla definizione di regole di condotta allineate con le regole di giudizio. Solo così si potrà sostenere quel senso di responsabilità che deve accompagnare lo svolgimento di attività indubbiamente difficili, ma altrettanto fondamentali.

In ultima analisi, le tendenze normative e interpretative analizzate sembrano condurre verso un diritto penale societario più maturo, dove la colpevolezza effettiva si pone al centro dell'intervento punitivo (e rieducativo): **non importa solo che un fatto avverso sia accaduto sotto la vigilanza di un sindaco, ma quanto quel sindaco sia realmente colpevole di non averlo impedito**. Una distinzione sottile ma fondamentale, che può segnare il passaggio da una responsabilità quasi oggettiva – deprecata nel passato – a una responsabilità personale e proporzionata. Come esito finale, ne guadagnano la certezza del diritto e la credibilità dell'intero sistema dei controlli societari.